

ATTO N. DD 2099

DEL 18/04/2023

Rep. di struttura DD-TA2 N. 286

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 13 marzo 2013, n°59 adottata con D.D. n°142-12689 del 07/06/2017. Aggiornamento del titolo abilitativo "Autorizzazione per le emissioni in atmosfera" dell'impresa TTN PIEMONTE S.r.l., sede legale in via I Maggio n°30, 20014 Nerviano (MI) e stabilimento in viale Europa n°1, 10081 Castellamonte (TO), P. IVA e codice fiscale 05425320966. Codice stabilimento 018557.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

l'impresa effettua trattamenti termici;

l'impresa è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.), ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n°59 del 13 marzo 2013, adottata dalla Città Metropolitana di Torino con D.D. n°142-12689 del 07/06/2017, rilasciata dal SUAP della Città di Castellamonte in data 20/06/2017;

l'impresa in oggetto ha presentato al SUAP della Città di Castellamonte, *in data 14/12/2022*, istanza per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale dello stabilimento sito in viale Europa n°1 nel Comune di Castellamonte (TO), ai sensi degli artt. 3 e 6 del d.P.R. n°59 del 13 marzo 2013, a seguito di **modifica sostanziale** relativa al titolo abilitativo "*Autorizzazione alle emissioni in atmosfera*" (art. 269 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i.);

il SUAP della Città di Castellamonte ha trasmesso alla Città Metropolitana di Torino la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente *in data 28/02/2023* (ns. prot. n°030586/RA4);

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n°33676/TA2 del 07/03/2023, ha comunicato al SUAP della Città di Castellamonte che, a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità dell'istanza, è stato avviato l'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione in oggetto ed individuato, ai sensi della Legge n°241/90 ed s.m.i., l'ing. Ugo Cognazzo quale Responsabile di Procedimento.

Dato atto:

dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6, 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino: che con decreto del Sindaco Metropolitano n. 58 del 24 maggio 2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2022.

Considerato che:

il Gestore ha dichiarato nell'istanza di A.U.A. che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di V.I.A. e in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.

Lgs. n°152/2006 e s.m.i.;

i titoli abilitativi pertinenti l'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A., sono i seguenti (rif. art. 3, comma 1, del d.P.R. 59/2013):

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della Legge n°447 del 26 ottobre 1995 (impatto acustico);

la modifica in progetto, sostanziale come da definizione dell'art. 268, comma 1, lettera m-bis) del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i., comporta *l'aggiornamento del titolo abilitativo "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152"*, senza la necessità di estendere l'istruttoria all'intero stabilimento;

ai sensi dell'art. 269, comma 8 della parte V del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i. (norma di settore per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera) l'autorità competente, a fronte di modifiche sostanziali di stabilimento, provvede ad aggiornare l'autorizzazione di stabilimento, e tale aggiornamento non comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni.

Acquisito:

il parere dell'Ufficio Inquinamento Acustico della Città Metropolitana di Torino (Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera), rubricato con prot. n°37611/TA2 del 13/03/2023, soggetto competente in materia ambientale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del d.P.R. n°59 del 13/03/2013, attestante che dalla valutazione della documentazione inerente l'impatto acustico dell'attività non sono emerse particolari criticità.

Ritenuto:

di aggiornare, con il presente atto, l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui D.D n°142-12689 del 07/06/2017 in riferimento alle modifiche pertinenti l'istanza in oggetto;

di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di settore di cui all'allegato A alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

per quanto concerne il titolo abilitativo in materia di emissioni in atmosfera, di fare salvo il provvedimento autorizzativo di cui D.D. n°142-12689 del 07/06/2017 e relativi allegati, a cui si rimanda per le parti non modificate dalla presente autorizzazione, nonché per gli adempimenti già ottemperati e le relative periodicità.

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- la Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- la D.G.P. n. 943-50288 del 17/12/2013 ad oggetto: "Competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze";
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 28 gennaio 2014, n. 1/AMB ad oggetto: Indicazioni applicative in merito al d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- la legge 07/04/2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 6 luglio 2015, n. 5/R ad oggetto: Regolamento regionale recante "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale".;
- l'obiettivo operativo del PEG di cui al codice 0908Ob02;
- l'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e l'articolo 45 dello Statuto della città Metropolitana di Torino che attribuiscono al Dirigente la competenza all'adozione del presente provvedimento;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

1. di aggiornare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del d.P.R. n°59 del 13 marzo 2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui D.D. n°142-12689 del 07/06/2017 rilasciata all'impresa **TTN PIEMONTE S.r.l.** per lo stabilimento sito in viale Europa n°1 nel Comune di Castellamonte (TO);
2. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del d.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 *modifica* i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo n°152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
 - nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n°447;
3. di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni, riferite ai nuovi impianti oggetto d'istanza, contenute nell'allegato A ("Emissioni in atmosfera") alla presente determinazione (costituito da n°6 pagine), di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. di definire la periodicità e le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo a cura dell'impresa, secondo quanto specificato nell'allegato A alla presente Determinazione;
5. per quanto concerne gli impianti e le attività esistenti, di fare salvo il provvedimento autorizzativo di cui

D.D. n°142–12689 del 07/06/2017 e relativi allegati, a cui si rimanda per le parti non modificate dalla presente autorizzazione, nonché per gli adempimenti già ottemperati e le relative periodicità;

6. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del d.P.R. n°59 del 13 marzo 2013, non implica il nuovo decorso di 15 anni;
7. di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
8. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del d.P.R. n°62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

AVVERTE CHE

- la presente autorizzazione:
 - non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
 - deve essere sempre conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici ed alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza della D.D. n°142–12689 del 07/06/2017;
- eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del d.P.R. n°59 del 13 marzo 2013;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione entro 10 giorni dalla data di acquisita efficacia della variazione stessa.

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso al SUAP della Città di Castellamonte che provvederà a rilasciarlo all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (A.R.P.A., Comune) per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, dando riscontro alla Città Metropolitana di Torino della data di avvenuto rilascio.

INFORMA

che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

che nell'ambito dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione del presente atto sono stati rispettati i termini previsti dal D.Lgs n°152/2006 e s.m.i. per il rilascio dei titoli abilitativi sostituiti.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana, non assume rilevanza contabile.

Torino, 18/04/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA
DELL'ATMOSFERA)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano

ALLEGATO A – EMISSIONI IN ATMOSFERA

A.1 ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE

- l'impresa in oggetto è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.), ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n°59 del 13 marzo 2013, adottata dalla Città Metropolitana di Torino con D.D. n°142-12689 del 07/06/2017 e rilasciata dal SUAP della Città di Castellamonte in data 20/06/2017;
- il Gestore ha presentato domanda di aggiornamento dell'A.U.A. per le segg. modifiche sostanziali delle emissioni in atmosfera, come previsto dall'art. 269, comma 8 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i.:
 - ✓ **installazione** di un **forno di ricottura** a suola mobile a scambio diretto e del relativo **nuovo camino "E26"**;
 - ✓ **convogliamento** delle emissioni della fase di raffreddamento in forno (post ricottura) al **nuovo camino "E27"**;
- il progetto presentato a corredo della domanda di autorizzazione prevede misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
- i valori limite di emissione, le condizioni di costruzione e di esercizio previsti dal progetto presentato con l'istanza autorizzativa rispondono ai criteri di cui all'art. 271, comma 5, del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i.;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi oggi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'art. 269 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i., oggi ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- il Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competente per il controllo, effettua, ai sensi dell'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera entro sei (6) mesi dalla data di messa a regime dell'impianto.

A.2 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. n°152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., parte quinta, recante norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- la L.R. 7 aprile 2000, n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";
- la D.D. Regione Piemonte n°145/DB1004 del 2 maggio 2011 (Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione e trattamento di materiali metallici).

A.3 IMPIANTI ED ATTIVITÀ AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ATTO (24 h/giorno)

A3.1 IMPIANTI NUOVI E/O SOGGETTI A MODIFICA

- FORNO DI RICOTTURA (SUOLA MOBILE) A SCAMBIO DIRETTO CAMINO "E26";
- RAFFREDDAMENTO PEZZI IN FORNO CAMINO "E27".

A.4 QUADRO EMISSIONI

Sigla emissione	Provenienza	Temperatura [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ¹	Impianto di abbattimento	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
E26	Forno di ricottura	200	4100	Polveri totali e nebbie oleose	–	0,046	I + T	–	11	–
				NO _x	–	0,210	I + T			
E27	Raffreddamento in forno	60	35000	Polveri totali e nebbie oleose	10	–	I	–	11	–

¹ N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale.

A.5 PRESCRIZIONI

LIMITI DI EMISSIONE

1. Gli impianti e le attività autorizzati, compresi i sistemi di abbattimento delle emissioni, devono essere realizzati e gestiti conformemente alle condizioni individuate dall'Autorità competente nel presente provvedimento, sulla base del progetto presentato e degli atti istruttori, in modo da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nel presente Allegato.
2. I **valori limite di emissione** fissati nel Quadro Emissioni del presente Allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario di sostanze inquinanti che non devono essere superati nelle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività o dagli impianti, in condizioni normali (temperatura pari a 0°C e pressione di 0,101 MPa) previa detrazione del tenore di vapore acqueo.
3. Qualora si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il Gestore, ai sensi dell'art. 271 del D. Lgs. n°152/2006, informa la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

4. Gli impianti da cui si originano emissioni in atmosfera, i sistemi di captazione, convogliamento e contenimento delle emissioni ed i relativi sistemi di controllo devono essere mantenuti in costante efficienza e sottoposti a manutenzioni periodiche.

MESSA IN ESERCIZIO E MONITORAGGIO DI COMPETENZA DEL GESTORE

5. La **data di messa in esercizio** degli impianti e/o delle attività autorizzate col presente provvedimento, nuovi o modificati, deve essere comunicata tramite PEC alla Città Metropolitana di Torino, all'A.R.P.A. Piemonte e al Sindaco con almeno 15 giorni di anticipo, come previsto dall'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i.. Il termine **massimo** per la **messa a regime** degli impianti/attività è stabilito in 30 giorni dalla data di messa in esercizio.
6. Ai fini del **monitoraggio** di competenza del gestore (ex art. 269 comma 4 lettera "b" del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i.) deve essere effettuata la **misurazione iniziale** delle emissioni in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti/attività, per la determinazione dei parametri individuati con la lettera "I" (iniziale) riportati nel Quadro Emissioni del presente Allegato. Tale periodo deve essere individuato in **due giorni non consecutivi** dei primi **trenta giorni** decorrenti dalla data di messa a regime degli impianti/attività.

7. Ai fini del **monitoraggio** di competenza del gestore (ex art. 269 comma 4 lett. b del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) deve essere effettuata la **misurazione periodica** delle emissioni in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti/attività, secondo la periodicità prevista nella colonna “frequenza autocontrolli” del Quadro Emissioni del presente Allegato, con decorrenza a far data dall’ultimo autocontrollo eseguito.
8. È consentito al gestore, per motivate **ragioni produttive e/o meteorologiche**, differire la data prevista per l'esecuzione delle misurazioni delle emissioni, salvo espresso diniego di questa Amministrazione, previa comunicazione, tramite PEC, alla Città Metropolitana di Torino e ad A.R.P.A. Piemonte, comprensiva della nuova data in cui sarà effettuata la misurazione. La nuova data deve essere riprogrammata entro un termine massimo di 60 giorni dalla data programmata in origine.
9. Il gestore deve comunicare tramite PEC alla Città Metropolitana di Torino e ad A.R.P.A. Piemonte, con almeno 15 giorni di anticipo, le date e la fascia oraria programmate per le misurazioni delle emissioni.
10. Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore devono essere specificamente comunicate dallo stesso alla Città Metropolitana di Torino ed all’A.R.P.A. Piemonte entro 24 ore dall'accertamento.
11. Il gestore deve trasmettere tramite PEC i risultati delle misurazioni delle emissioni, entro 60 giorni dalla data di effettuazione, alla Città Metropolitana di Torino, ad ARPA Piemonte ed al Sindaco. Per la presentazione dei risultati il gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM. 2.0 scaricabile dal sito <http://www.cittametropolitana.Torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni/autocontrolli-emissioni>
12. Per l'effettuazione del monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore devono essere seguiti i criteri, le strategie, i metodi di campionamento ed analisi individuati da ARPA Piemonte nel documento “Pubblicazione metodi di campionamento ed analisi delle emissioni” reperibile al seguente link: <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni>.

PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

13. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento.
14. Il gestore, per i camini i cui punti di prelievo non risultino stabilmente accessibili nelle condizioni di sicurezza, deve rendere disponibile un ponte a torre su ruote oppure altro sistema mobile di sollevamento in sicurezza, entro due ore dall’eventuale richiesta degli Enti preposti al campionamento delle emissioni.

15. La sigla identificativa dei punti d'emissione presenti in stabilimento deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
16. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.